

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3825

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SCIONTI, BERLINGUER LUIGI, ROSSANDA BANFI ROSSANA, SERONI, NATTA, BRONZUTO, LEVI ARIAN GIORGINA, ILLUMINATI, LOPERFIDO, PICCIOTTO, TEDESCHI, DI LORENZO, DE PASQUALE, BO

Presentata il 23 febbraio 1967

Proroga all'anno scolastico 1970-71 delle classi ad ordinamento speciale istituite negli Istituti tecnici e negli Istituti professionali con la legge 13 luglio 1965, n. 884

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 13 luglio 1965, n. 884 nell'istituire le sezioni di istituto tecnico per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere stabiliva che gli alunni che avessero conseguito o conseguissero uno dei diplomi di qualifica rilasciati dalle sezioni di istituto professionale per segretario d'azienda, per contabile d'azienda, per corrispondente in lingue estere, per addetto al commercio con l'estero, per stenodattilografo in lingue estere erano ammessi a frequentare, in via transitoria, classi ad ordinamento speciale per la preparazione all'esame di abilitazione per il conseguimento del diploma di perito aziendale e corrispondente in lingue estere. La stessa legge, come è noto, poneva quale termine ultimo per la ammissione alla frequenza delle classi ad ordinamento speciale — e quindi anche come termine ultimo al funzionamento delle stesse classi presso gli istituti tecnici e gli istituti professionali — l'anno scolastico 1967-68. Si veniva così a stabilire che, passato il periodo transitorio indicato dalla legge 13 luglio 1965, n. 884, gli istituti professionali abilitati al rilascio dei diplomi sopra detti non avrebbero offerto più uno sbocco verso l'abilitazione tecnica e l'istruzione universitaria.

Per rendere più persuasiva e giustificare formalmente tale chiusura il Ministero della pubblica istruzione procedeva immediatamente ad una rielaborazione della struttura e dei programmi d'insegnamento delle sezioni d'istituto professionale sopra dette modificandone persino il nome. Le sezioni di qualifica per segretario d'azienda, contabile d'azienda, corrispondente in lingue estere, stenodattilografo in lingue estere venivano formalmente soppresse e sostituite con quattro sezioni di qualifica per addetti alla segreteria d'azienda, addetti alla contabilità d'azienda, addetti alle aziende di spedizione e trasporto, addetti agli uffici turistici, tutte della durata di un anno preceduto da un biennio comune.

I limiti della legge 13 luglio 1965, n. 884 e i problemi che avrebbe sollevati furono denunciati da più parti nel corso del dibattito davanti alla VIII Commissione della Camera che si concluse con l'approvazione, in sede legislativa, della predetta legge.

Infatti il problema degli studenti delle sezioni di qualifica per segretario d'azienda, contabile d'azienda, corrispondente in lingue estere e stenodattilografo in lingue estere era tale, già allora, da riproporre, con urgenza, sia il problema di garantire uno sbocco ai

diplomati degli istituti professionali (validità del diploma di qualifica ai fini dell'accesso al lavoro e del proseguimento degli studi) e sia quello del rapporto tra istruzione tecnica e istruzione professionale. Problemi questi che sono scottanti e ormai maturi nella coscienza degli studenti e del paese, problemi che, come è noto, costituiscono la sostanza del progetto di legge n. 1961 presentato dai comunisti alla Camera dei deputati fin dal 22 dicembre 1964 e tutt'ora in attesa di essere iscritto all'ordine del giorno. D'altronde era assurda la istituzionalizzazione al livello scolastico di due livelli di qualifica chiusi l'uno all'altro che esprimono invece un normale fatto di promozione sul lavoro che deve trarre alimento da una preparazione scolastica unitaria. Ciò anche per permettere, all'interno della qualifica, uno sviluppo di carriera nell'azienda.

Pertanto se era necessario ed urgente nel 1965, dato il grave ritardo frapposto dal Governo alla presentazione dei disegni di legge per il riordinamento dell'istruzione tecnica e professionale, dare una soluzione positiva alla richiesta che proveniva dagli studenti delle suddette sezioni di qualifica degli istituti professionali istituendo appunto le classi ad ordinamento speciale, tuttavia sarebbe stato opportuno e logico rinviare la sistemazione dell'intero settore al momento del riordinamento dell'istruzione tecnica e professionale. In altre parole si sarebbero dovute istituire le classi ad ordinamento speciale, ma senza porre termini alla frequenza e al loro funzionamento è soprattutto senza procedere allo sdoppiamento della preparazione ai due livelli (tecnico e professionale).

Si è voluto invece, da parte della maggioranza (non senza fondate perplessità), cristallizzare la soluzione in una scelta definitiva che mirava, evidentemente, a consolidare la vecchia struttura dell'ordinamento scolastico con una più esasperata settorializzazione del sapere e della formazione professionale e col consolidamento di due diversi canali, uno tecnico ed uno professionale, per la formazione del personale ai diversi livelli. E tutto questo fuori da un discorso serio e motivato sui rapporti tra cultura e professione, sulle trasformazioni in atto anche nella struttura delle qualifiche e dei settori occupazionali come conseguenza della ricomposizione e divisione del lavoro a nuovi livelli, sul significato, infine, che queste trasformazioni assumono per lo sviluppo di una nuova società e sul ruolo che deve assumervi la scuola.

Il risultato è stato una legge, la 884 del 13 luglio 1965, che ha lasciato aperti tutti

i problemi di fondo, anzi li ha aggravati come appare evidente man mano che ci avviciniamo al termine ultimo, indicato dalla legge nell'anno scolastico 1967-68, per le iscrizioni e il funzionamento delle classi ad ordinamento speciale che, oggi, costituiscono una mediazione, sia pure limitata e non organica, tra un settore dell'istruzione professionale e il parallelo settore dell'istruzione tecnica.

D'altronde, se vi fosse bisogno di una conferma delle contraddizioni vecchie e nuove balzate fuori dall'applicazione della legge 13 luglio 1965, n. 884 basterebbe un rapido esame dei nuovi programmi d'insegnamento pubblicati dal Ministero della pubblica istruzione nel confronto con quelli del 1962 che erano in uso nelle corrispondenti sezioni di qualifica dalle quali provengono gli iscritti attuali delle classi ad ordinamento speciale.

Per fare un esempio prendiamo i vecchi programmi per segretari di azienda degli istituti professionali, quelli per contabili di azienda degli stessi istituti e confrontiamoli con i programmi per « addetti » alla segreteria di azienda e per « addetti » alla contabilità aziendale. Ebbene, malgrado lo sdoppiamento della formazione professionale attinente questo settore negli istituti tecnici e negli istituti professionali, i nuovi programmi stabiliti per il corso triennale degli istituti professionali sono, nel complesso, più impegnativi e più ricchi culturalmente dei precedenti.

Primo esempio: confronto tra i programmi per segretari di azienda (1962) e i nuovi programmi per addetti alla segreteria di azienda. Dal punto di vista quantitativo, calcolando nell'anno scolastico 35 settimane utili, i vecchi programmi del 1962 stabilivano, in un triennio, lezioni ed esercitazioni per complessive 3.570 ore (ore 34 per settimana), i nuovi programmi stabiliscono per il biennio comune a tutte le qualifiche del settore complessive ore 2.450 (ore 35 per settimana nei due anni) e per il terzo anno ore 1.295 complessive (ore 37 per settimana), un totale nel triennio di 3.745 ore complessive pari a 175 ore in più dei vecchi programmi. Ma non ci troviamo di fronte ad un fatto soltanto quantitativo, che pure sarebbe importante. Se esaminiamo alcune delle discipline d'insegnamento, culturalmente più significative, ci si accorge che i nuovi programmi, ancora con i loro limiti, sono tuttavia più impegnati anche culturalmente dei vecchi programmi del 1962. Cultura generale ed educazione civica: nei programmi del 1962 ore 595, nei nuovi programmi ore 630; geografia economica, ele-

menti di diritto e di economia: nei programmi del 1962 ore 315, nei nuovi programmi ore 350; matematica generale: nei programmi del 1962 non era materia di insegnamento, nei nuovi programmi, ore 280 e così via.

Secondo esempio: confronto tra i programmi per contabili d'azienda (1962) e i nuovi programmi per addetti contabili di azienda. Dal punto di vista quantitativo lo stacco qui è ancora maggiore: nei vecchi programmi del 1962 ore 3.360 complessive in un triennio, nei nuovi programmi per « addetti » ore 3.745 complessive pari a 385 ore in più nei tre anni del corso. Ed ecco un confronto di alcune discipline d'insegnamento. Cultura generale ed educazione civica: nei vecchi programmi del 1962 ore 525, nei nuovi programmi per « addetti » ore 630; matematica generale ed applicata: nei vecchi programmi ore 280, nei nuovi programmi ore 350; lingue estere: nei vecchi programmi del 1962 una sola lingua estera per 420 ore nel triennio, nei nuovi programmi due lingue estere per 560 ore complessive.

Non meno eloquente è il confronto tra i profili professionali prima e dopo la legge 13 luglio 1965, n. 884, cioè tra gli studenti che sono usciti con la qualifica di segretari di azienda, contabili d'azienda ecc. e quelli che ora usciranno con la qualifica di addetti alla segreteria di azienda, addetti alla contabilità d'azienda ecc. Limitiamo, per brevità, il confronto alle due qualifiche di segretari d'azienda e addetti alla segreteria di azienda.

a) Profilo professionale del segretario di azienda secondo i programmi del 1962.

Il segretario di azienda assolve a compiti in dipendenza dell'attività dal suo dirigente, in modo da essergli di ausilio con prestazioni che valgano a rendergli spediti i suoi rapporti interni ed esterni. Il segretario d'azienda è in grado di tenere la corrispondenza e di stenodattilografare; conosce l'organizzazione generale dell'azienda e le mansioni dei vari uffici. Ha, infine, buona conoscenza di due lingue estere.

b) Profilo professionale dell'addetto segretario d'azienda (programmi in vigore successivi alla legge 13 luglio citata).

L'addetto alla segreteria d'azienda è in grado di coadiuvare le persone preposte ai vari uffici dell'azienda con prestazioni che valgano a rendere spediti i loro rapporti all'interno e con l'estero. A tal fine conosce l'organizzazione dell'azienda nel suo complesso e le attività che si svolgono negli uffici amministrativi, è in grado di redigere l'ordinaria corrispondenza, di protocollarla e di

archiviarla, di stenodattilografare e di far uso, nelle mansioni a lui affidate, di due lingue estere.

Il confronto tra i due profili è eloquente ed è a vantaggio del secondo. Infatti se alcune parti dei due profili sono identiche anche nelle parole, altre parti accentuano, nei nuovi programmi, la complessità delle conoscenze e delle responsabilità che sono richieste all'addetto fino a qualificarlo coadiutore delle persone preposte ai vari uffici mentre i vecchi programmi del 1962 si limitavano a parlare di attività dipendente.

Da quanto sopra esposto appare logico che gli studenti che oggi sono iscritti nelle sezioni di qualifica per addetti alla segreteria di azienda, alla contabilità aziendale, alle aziende di spedizione e trasporto, agli uffici turistici rivendichino un trattamento almeno uguale a quello riconosciuto dalla legge 13 luglio 1965, n. 884 a coloro che hanno frequentato il triennio per segretari di azienda ecc. con i programmi del 1962. Essi chiedono di poter scegliere, dopo il triennio professionale, l'inserimento nel lavoro o la iscrizione alle classi ad ordinamento speciale per la preparazione e l'ammissione agli esami di abilitazione tecnica per periti segretari d'azienda e corrispondenti in lingue estere.

Da qui la nostra proposta per una proroga, fino all'anno scolastico 1970-71, delle classi ad ordinamento speciale istituite a norma dell'articolo 6 della legge più volte citata.

Noi continuiamo a ritenere che il problema dovrà essere risolto globalmente nel contesto di una riforma dell'ordinamento della istruzione tecnica e di quella professionale che saldi insieme questi due tronconi, artificialmente istituiti per ubbidire a quella spinta verso la moltiplicazione dei canali dell'istruzione secondaria che risponde ad esigenze produttive settoriali, per altro soltanto immediate, e che mira ad operare come filtro selettivo condizionato dall'origine sociale e dalle condizioni economiche delle famiglie e degli studenti. Ma fino a quando il Parlamento non verrà investito dell'intero problema per dare ad esso una soluzione organica e democratica, non possiamo non avvertire la necessità e l'urgenza di rimuovere alcune evidenti contraddizioni che oggi si risolvono a danno di migliaia di studenti e delle loro famiglie.

Per le ragioni sopra esposte col progetto di legge che qui presentiamo agli onorevoli colleghi non affrontiamo il problema del riordinamento e della ristrutturazione dell'intero settore dell'istruzione tecnica e professionale

(del resto sotto questo profilo resta valida la nostra proposta di legge n. 1961 del 22 dicembre 1964), ci limitiamo, invece, a chiedere la proroga all'anno scolastico 1970-71 delle classi ad ordinamento speciale di cui alla legge 13 luglio 1965, n. 884 fiduciosi che, nel frattempo, il Parlamento avrà riordinato tutta la complessa materia dell'istruzione tecnica e professionale. Avremo con questo reso un atto di giustizia a migliaia di studenti e di famiglie che non possono comprendere la ragione di un diverso trattamento fatto prima e dopo il 1965.

I singoli articoli della proposta seguono questa linea.

Con l'articolo 1 si prorogano al 1970-71 le classi ad ordinamento speciale istituite con l'articolo 6 della legge n. 884 per la preparazione agli esami di abilitazione per il conseguimento del diploma di perito aziendale e corrispondente in lingue estere. È titolo valido per essere ammesso a queste classi non soltanto il diploma di segretario di azienda ecc., ma anche il diploma conseguito in una delle seguenti sezioni triennali di qualifica: addetti alla segreteria di azienda, addetti alla contabilità di azienda, addetti alle aziende di

spedizione e trasporto, addetti agli uffici turistici.

L'articolo 2 non modifica i programmi di insegnamento e gli orari delle classi ad ordinamento speciale. Anche le prove e i programmi d'esame vengono lasciati invariati per sottolineare il significato di proroga che vuole avere la presente proposta di legge.

L'articolo 3 conferma che coloro che hanno ottenuto il diploma di qualifica possono, dopo due anni, anche senza aver frequentato le classi ad ordinamento speciale, partecipare agli esami di abilitazione per il conseguimento del diploma di perito aziendale e corrispondente in lingue estere.

L'articolo 4 modifica leggermente, tenendo conto dell'esperienza di questi anni, l'articolo 8 della legge n. 884. Il numero minimo per l'istituzione di dette classi è ridotto da 15 alunni a 10 e il numero massimo da 25 alunni a 20.

Infine l'articolo 5, riguardante gli oneri finanziari, non modifica in nulla le precedenti disposizioni per cui l'onere resta coperto con i normali stanziamenti iscritti nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione, come è stato fatto fino ad oggi.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le classi ad ordinamento speciale istituite per la preparazione all'esame di abilitazione per il conseguimento del diploma di perito aziendale e corrispondente in lingue estere a norma dell'articolo 6 della legge 13 luglio 1965, n. 884 sono prorogate a tutto l'anno scolastico 1970-71.

Sono ammessi a frequentare queste classi coloro i quali entro l'anno scolastico 1968-69, abbiano conseguito il diploma in una delle sezioni di qualifica di cui all'articolo 5 della citata legge ovvero in una delle sezioni di qualifica per addetto alla segreteria di azienda, addetto agli uffici turistici, addetto alle aziende di spedizione e trasporto, addetto alla contabilità d'azienda.

ART. 2.

I programmi di insegnamento e gli orari dei corsi ad ordinamento speciale nonché le prove e i programmi di esame di abilitazione sono quelli già stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione in applicazione del terzo comma dell'articolo 6 della predetta legge.

ART. 3.

Coloro che in possesso del diploma di qualifica di cui all'articolo 5 della legge 13 luglio 1965, n. 884 o del diploma di addetto alla segreteria di azienda, di addetto agli uffici turistici, di addetto alle aziende di spedizione e trasporto, di addetto alla contabilità d'azienda non abbiano frequentato le classi ad ordinamento speciale possono partecipare all'esame di abilitazione per il conseguimento del diploma di perito aziendale e corrispondente in lingue estere purché sia decorso l'intervallo di due anni dal conseguimento del diploma di qualifica.

ART. 4.

Le classi ad ordinamento speciale di cui alla presente legge non possono avere un numero di alunni inferiore a 10 né superiore a 20. Esse funzionano sia presso gli istituti professionali che presso gli istituti tecnici.

ART. 5.

Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con i normali stanziamenti iscritti nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione.